

La Commissione è eletta di solito dagli Uffici presso i quali la discussione si limita agli articoli della legge; però la Camera può deliberare di eleggerla essa stessa o demandarne l'elezione al presidente.

Art. 60.

La relazione della Commissione è orale o scritta.

Il progetto di legge, accettato o modificato dalla Commissione, sarà stampato e distribuito ai deputati entro sei giorni dalla presentazione, che quella ne avrà fatta. Della distribuzione sarà data notizia in calce all'ordine del giorno della tornata successiva.

Dopo di che il Governo chiede alla Camera di fissare la tornata in cui sarà proceduto alla seconda lettura; però ad intervallo non minore di giorni sei dalla notizia della eseguita distribuzione.

La Camera delibera, udito un oratore pro e uno contra.

Art. 61.

Quando la Commissione, trascorsi trenta giorni dalla nomina, o quel termine che la Camera potrà prescrivere caso per caso, non abbia presentato alla Camera il progetto commesso al suo studio, il Governo o qualsiasi deputato, dopo averne dato avviso 48 ore avanti, potrà chiedere alla Camera di fissare ad intervallo non minore di giorni otto la tornata per la seconda lettura del progetto di legge.

La Camera, udito il Governo e il relatore della Commissione, delibera.

Art. 62.

La seconda lettura consiste nella discussione degli articoli.

Art. 63.

Esaurita la seconda lettura, la Camera, udito il Governo e la Commissione, fissa ad intervallo non minore di otto giorni la tornata in cui procederà in seduta pubblica alla terza lettura del progetto di legge.

La Camera, udito un oratore pro e uno contra, delibera.

Art. 64.

La terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del progetto di legge a scrutinio segreto.

In essa saranno non letti, ma soltanto indicati dal presidente per il loro numero progressivo gli articoli per i quali siano stati presentati emendamenti o proposto il rigetto.

Art. 65.

Gli emendamenti potranno essere presentati o dal Governo o da quindici deputati; però gli uni e gli altri devono essere trasmessi al presidente della Camera almeno 48 ore prima della discussione del progetto di legge. Essi sono stampati e distribuiti ai deputati e comunicati alla Commissione 24 ore prima che la terza lettura principii.

Alla discussione e votazione degli emendamenti in terza lettura non si applica l'articolo 92.

Esaurita la discussione degli emendamenti, il presidente può dare facoltà ai deputati che lo chiedano, di fare una succinta dichiarazione del loro voto.

CAPO X.

*Procedimento degli Uffici.*

Art. 66.

I disegni di legge per i quali la Camera abbia deliberato il procedimento degli Uffici, tengono la procedura seguente:

Distribuiti ai deputati sono trasmessi agli Uffici

Gli Uffici esaminano il progetto di legge, e nominano una Commissione per riferirne alla Camera.

Dopo che la relazione della Commissione è stampata e distribuita, la Camera procede in seduta pubblica, prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli.

Art. 67.

Il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine alla Commissione per presentare la sua relazione. Se la Commissione non presenta la relazione nel termine stabilito, la Camera può deliberare che la discussione si apra sul progetto presentato dal Governo o d'iniziativa parlamentare.

Art. 68.

Le relazioni della Commissione, alla Camera saranno stampate e distribuite almeno